

Giunta Regionale della Campania

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 26 giugno 1987, n. 34.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della Legge Regionale 29 maggio 1980, n. 42.

«Modifica alla legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 recante norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Campania»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1 (1)

L'art. 12 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 è così sostituito:

«L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla tabella seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali in carica nel mese a cui l'assegno si riferisce:»

<i>ANNI di contribuz.</i>	<i>Percentuale sulla indennità di carica mensile lorda</i>	<i>ANNI di contribuz.</i>	<i>Percentuale sulla indennità di carica mensile lorda</i>
5	30%	11	48%
6	33%	12	51%
7	36%	13	54%
8	39%	14	57%
9	42%	15	60%
10	45%	16 ed oltre	63%

La frazione di anno si computa per intero purchè sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno».

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 34

Art.2

La presente legge è dichiarata urgente a norma del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 29 maggio 1980

Cirillo